



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

AVVISO

IL SINDACO

Al fine di contrastare e contenere sul territorio comunale il diffondersi del virus COVID-19, richiamando i DPCM dell'8/3/2020 del 9/03/2020 e del 11/03/2020 e le ordinanze nn.3 e 4 dell'8/3/2020 e la n. 5 del 12/03/2020 del Presidente della Regione Siciliana, **ad integrazione del precedente avviso del 10 marzo 2020**

INVITA

la **Cittadinanza** ad attenersi scrupolosamente a quanto prescritto dal **DPCM del 11/03/2020** ed all'**Ordinanza n. 5 del 12/03/2020 del Presidente della Regione Siciliana**

NELLO SPECIFICO

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio;

Fanno eccezione le attività di vendita di generi alimentari e le attività di prima necessità di seguito indicate: Ipermercati; Supermercati; Discount di alimentari; Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2); Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4); Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione; Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; Farmacie; Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica; Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale; Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici; Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione; Commercio al dettaglio di

qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono; Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;

Le predette attività commerciali sono autorizzate a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni; strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

- a) **Sono chiusi**, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
- b) **Sono sospese** le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
- c) **Sono sospese** le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 dl DPCM del 11/03/2020;
- d) **Restano garantiti**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, ed assicurativi;
- e) **E' interdetto** l'accesso al pubblico **alle aree cimiteriali** restando lo stesso consentito al personale addetto ed alle imprese esercenti servizi funebri;

Le superiori prescrizioni producono effetto e vanno osservate, salvo eventuali successive modifiche, fino al 25 marzo 2020.

SI RIBADISCE

Inoltre, quanto prescritto nel precedente avviso del 10 marzo 2020:

- f) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio comunale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
- g) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C), è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- h) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
- i) I soggetti residenti o domiciliati nell'intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall'estero devono comunicare tale circostanza:

- al Comune: Tel.0908960643 - 3777071988 e- mail: poliziamunicipale@comunescalettazanlea.it;

Tel.0909596721 - e- mail: segreteria@comunescalettazanlea.it;

- al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio (ASP Messina)

Tel.0903652416 - e- mail: salvatore.muscolino@asp.messina.it;

- al proprio medico di famiglia ovvero al pediatra di libera scelta;
- registrarsi presso il sito web: www.costruiredalute.it;

con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza. **Nel caso in cui l'appartamento non gode di stanza isolata con bagno annesso ad esclusivo utilizzo, i familiari conviventi dovranno sottostare, con le medesime modalità, all'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario.**

- j) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
- k) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- l) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
- m) Rimane interdetto l'accesso al Castello comunale "Rufo Ruffo" e sono sospese le attività pubbliche culturali presso il Centro Culturale Polivalente di Piazza Don Bosco e le attività presso la Palestra comunale della Scuola Media "F. Giacobbe";
- n) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

Queste ultime prescrizioni, invece, producono effetto e vanno osservate, salvo eventuali successive modifiche, fino al 03/04/2020.

Scaletta Zanclea, lì 14 marzo 2020

**Unità, responsabilità, solidarietà...dimostriamo di avere a cuore
le nostre famiglie, la nostra comunità.**

IL SINDACO

(f.to Dott. Gianfranco Moschella)